


COMUNE DI ROSATE
Provincia di Milano



**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO
DEGLI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE PER TELEFONIA
CELLULARE**

(ART.162 del Regolamento Edilizio Comunale)

C.C. n. 17 del 27.03.2001

C.C. n. 44 del 30.01.2002

C.C. n. 4 del 26.05.2005

COMUNE di ROSATE

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI
DI TELECOMUNICAZIONE PER TELEFONIA CELLULARE
(art. 162 del Regolamento Edilizio Comunale)**

Visto Decreto n. 381 del 10-09-98 "Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radio frequenza compatibili con la salute umana", che impone un limite ai livelli di radio frequenza nelle aree soggette alla permanenza di persone, in quanto si possono determinare pericoli per la salute umana;

Visto l'art. 162 del Regolamento Edilizio Comunale approvato con delibera C.C. n° 76 del 28/11/2000 che prevede un apposito regolamento per l'installazione di antenne per la telefonia mobile;

Visto l'art.8 della Legge 26/2000;

Visto il Decreto Legislativo 1 agosto 2003 n.259;

Considerato che:

- l'utilizzo delle radiofrequenze, determinando l'inquinamento elettromagnetico dell'ambiente deve essere pianificato al fine di utilizzare in modo efficiente ed efficace il livello di emissione di onde elettromagnetiche ritenuto compatibile con la salute umana;

- gli impianti di telecomunicazioni per telefonia cellulare fanno parte dei generatori di radiofrequenze;

- le singole licenze per esercire il servizio di telefonia cellulare, al fine di assicurare un uso efficiente delle radiofrequenze, vengono attualmente assegnate ad una pluralità di imprese, scelte mediante gara, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo mediante gare pubbliche, come previsto dalla Legge 249 del 31-07-97;

- l'esercizio d'impresa delle società concessionarie deve poter essere esercito liberamente, nel rispetto delle norme urbanistiche e sanitarie vigenti;

- attualmente le società concessionarie sono tre (Telecom Italia Mobile, Vodafone, Wind Telecomunicazioni) e sono già state assegnate le licenze per l'UMTS (Vodafone, Wind, Tim e H3G);

Ravvisata la necessità di pianificare e regolamentare la presenza sul territorio Comunale di impianti di telecomunicazioni per telefonia cellulare, al fine di consentire un uso razionale della risorsa naturale limitata perché costituita dal livello di presenza di radiofrequenze nell'ambiente urbano;

Il COMUNE DI ROSATE, con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 26.05.2005 emana il seguente

REGOLAMENTO

Art. 1 – Oggetto

Sono oggetto del presente Regolamento gli impianti di telecomunicazioni per telefonia cellulare. Gli impianti nella loro progettazione, realizzazione, manutenzione ed esercizio sono soggetti al rispetto, oltre alle disposizioni generali in materia, alle seguenti disposizioni specifiche: legge 46/90, 447/91 (regolamento di applicazione della 46/90), 547/55 e 626/94 (sicurezza), Decreto Ministeriale 23-05-92 n. 314 (telefonia), 818/84 (antincendio), CEI 24.1, CEI 64.x, CEI 81.x (protezione contro le scariche atmosferiche), Decreto n. 381 del 10-09-98 e Decreto Legislativo 1 agosto 2003 n.259.

Art. 2 - Ambito di applicazione.

Le norme e prescrizioni di cui al presente Regolamento si applicano all'intero territorio comunale. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, sono individuati tre ambiti territoriali principali e precisamente:

1 - territorio urbanizzato, intendendo il territorio edificato e/o destinato all'edificazione così come definito dal vigente Piano Regolatore Generale e così suddiviso:

a) aree residenziali intendendo per tali il perimetro dei lotti edificabili (zone A, B e C);

b) altre aree urbanizzabili intendendo il restante territorio azzonato nel P.R.G. (zone D, F e G)

2 - aree sensibili intendendo le aree destinate ad asili, scuole di ogni ordine e grado, ospedali, case di cura e di riposo, caserme, oratori, o altre sedi di convivenza;

3 - territorio extraurbano intendendo il restante territorio comunale (zone E).

Art. 3 - Prescrizioni.

Tutti gli impianti di telecomunicazioni per telefonia cellulare da realizzarsi o esistenti entro il territorio comunale, come sopra definito dovranno essere progettati o adeguati alla legge 05-03-90 n. 46 art. 6 comma 1 (per la competenze in campo edile, elettrico, radio) mentre per la telefonia dovrà essere rispettato anche quanto previsto dal D.M. 23-05-92 n. 314 art. 3 e allegato 13. Inoltre tali impianti dovranno seguire le seguenti prescrizioni:

A) nell'ambito del territorio comunale, l'impianto di telecomunicazioni per telefonia cellulare da realizzarsi deve rispettare una distanza di almeno 75 m dal perimetro esterno delle aree sensibili di cui all'art.2 punto 2;

B) in territorio extraurbano gli impianti di telecomunicazioni per telefonia cellulare da realizzarsi in corrispondenza di edifici destinati a permanenza di persone, per un tempo non inferiore a 4 ore, devono essere rispettati i criteri previsti per il territorio urbanizzato.

C) nelle aree residenziali di cui all'art.2 punto 1 lettera a) l'impianto di telecomunicazioni per telefonia cellulare da realizzarsi deve rispettare una distanza di almeno 50 m dal perimetro esterno delle medesime aree.

D) Ogni antenna nella banda a 1.800 MHz (da 1.700 Rx a 1.900 Tx sistema DCS) e nella banda 900 MHz) potrà avere un angolo di tilt meccanico più elettrico non superiore a 6° di inclinazione verso il suolo, rispetto alla verticale.

E) I tralicci ed i pali di supporto alle antenne non devono superare non devono superare i m.30 di altezza misurata dalla quota zero del terreno circostante alla flangia di fissaggio delle antenne. Sono consentiti pali di altezza pari a 40 m, purchè nel tratto da 30 m a 40 m vengano installate antenne in aderenza al palo e solo al fine di condividere le installazioni con altri gestori. A richiesta dell'Amministrazione Comunale, per ogni singolo impianto, dovrà essere prodotto studio sull'inserimento ambientale e/o paesaggistico. Il relativo costo è a carico del richiedente l'impianto.

Art. 4 Piano delle aree comunali.

La Giunta Comunale approva il PIANO DELLE AREE COMUNALI, ovvero le proprietà immobiliari del Comune ritenute idonee ad ospitare gli impianti di telefonia cellulare. Tali aree dovranno assumere priorità nella fase di pianificazione annuale dei siti di cui al successivo Art. 5.

Art. 5. Piano annuale dei siti.

I titolari degli impianti devono presentare al comune entro il 31 dicembre di ogni anno, il piano-programma per la rete riferito all'intero territorio comunale, contenente la mappa completa e le caratteristiche tecniche degli impianti esistenti e da realizzare, il Comune provvede sulla base di questi alla redazione del piano annuale dei siti.

Tale programmazione, nel rispettare i limiti di esposizione fissati dalla normativa vigente nonché gli adempimenti previsti dal presente regolamento, deve produrre livelli di campo elettromagnetico il più basso possibile. Il Comune approva il piano annuale dei siti sentito il parere della Conferenza Consultiva Comunale di cui al successivo Art.6.

Art. 6 - Conferenza Consultiva Comunale.

Ai fini della individuazione dei siti più idonei per la localizzazione delle stazioni radiobase di telefonia cellulare sul territorio comunale, nonché per valutare i piani programma che le società concessionarie avranno presentato entro il 31 dicembre di ogni anno, è istituita la Conferenza Consultiva Comunale sulle emissioni elettromagnetiche, in seguito denominata C3. La C3 opera nell'ambito della Commissione Ambiente/Urbanistica/Territorio. Gli argomenti riferiti al presente Regolamento, sono esaminati dalla C3 costituita dalla Commissione Ambiente integrata dalla Commissione

Edilizia. Il Presidente della Commissione Ambiente/Urbanistica/Territorio è Presidente della C3 e nel convocarla, avrà facoltà di contattare esperti o consulenti in materia, uno o più rappresentanti del/dei comitati cittadini interessati, le Associazioni dei Consumatori. Potranno essere sentite dalla C3 le altre Associazioni che ne faranno espressamente richiesta e i titolari e i gestori degli impianti di telefonia cellulare.

La conferenza esprime pareri consultivi obbligatori ma non vincolanti, che andranno trasmessi, a cura del Presidente, al Sindaco entro sette giorni dalla decisione assunta.

Art. 7 - Servitù.

In presenza di nuove installazioni eccessivamente vicine ad altre esistenti, il Comune invita le concessionarie ad adottare misure di condivisione delle infrastrutture impiantistiche per garantire l'ordinata distribuzione degli impianti e contenerne l'installazione.

Il Comune autorizza la realizzazione di nuovi impianti, a condizione che siano in co-utenza con altro impianto di futura installazione o per rilocalizzazione di impianti esistenti, nel rispetto di quanto previsto agli artt. 2 e 3

Art. 8 - Progettazione.

Per l'ottenimento dell'autorizzazione, i titolari o i legali rappresentanti degli impianti di telecomunicazioni per telefonia cellulare, dovranno presentare al Comune in triplice copia, la domanda allegando la seguente documentazione totalmente in lingua italiana:

- 1) Schede A e B allegate al presente Regolamento debitamente compilate ed aggiornate;
- 2) Estratto del PRG vigente dell'area interessata;
- 3) Estratto catastale dell'area circostante l'impianto;
- 4) Planimetria aggiornata in scala 1:2000 con l'individuazione dell'edificio e area interessata all'installazione dell'impianto, l'altezza degli edifici per un raggio di 50 m ed il diagramma di propagazione orizzontale;
- 5) Sezione tipo sviluppata per ogni edificio incidente il lobo verticale dell'antenna;
- 6) Documentazione fotografica, ripresa ai vertici dei coni ottici più significativi;
- 7) Relazione Tecnica.
- 8) Progetti elaborati ai sensi della Legge 05-03-90 n. 46 e DPR 447 del 06-12-91 art. 4 comma 2.
- 9) Autodichiarazione/i del/i tecnico/i incaricato/i con l'indicazione di: Titolo di studio; Piano di studi; Eventuale specializzazione; Iscrizione ad albo professionale (settore specifico) Legge n. 46/90 art. 6 comma 1; Possesso della dichiarazione ministeriale di titolarità per progettazione o D.L. per la parte telefonica rilasciata dal Ministero (DM. 23-05-92 n. 314 allegato 13); Iscrizione all'Albo Nazionale Verificatori C.C.I.A.A.
- 10) Dichiarazione (o fotocopia autenticata) dell'autorizzazione Ministeriale rilasciata all'impresa installatrice, prevista dal DM. 23-05-92 n. 314 per installare impianti di 1° grado e dell'attestato di avvenuto versamento della quota annuale.
- 11) Dichiarazione congiunta del Proprietario e del Tecnico progettista dell'impianto di terra con dichiarati i parametri di calcolo di cui alle norme CEI 81.x.;
- 12) Segnalazione del responsabile della sicurezza del cantiere e/o dell'impianto.
- 13) La documentazione prescritta dal Regolamento Edilizio a corredo della domanda di concessione edilizia.

Art. 9 - Rilascio dell'autorizzazione

Gli impianti sono soggetti ad autorizzazione. Il rilascio dell'autorizzazione potrà avvenire solo ed esclusivamente a seguito della presentazione degli elaborati e degli atti prescritti dall' art. 8 del presente regolamento nonchè siano stati espressi i seguenti pareri e/o nulla-osta:

- a) ASL competente in materia igienico-sanitaria;
- b) ARPA;
- c) VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) qualora richiesta;
- d) Conferenza Consultiva Comunale.

All'atto del rilascio dell'autorizzazione dovrà essere versato il diritto di rilascio determinato nella misura massima prevista per i permessi di costruire. Nel caso in cui la realizzazione dell'impianto determini una modificazione d'uso del sito ospitante l'attivazione dell'impianto è subordinata al certificato di idoneità all'uso di cui all'articolo seguente.

Art.10 - Certificato di idoneità all'uso.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, nel caso gli impianti determinino modificazioni d'uso del sito ospitante, rilascia il nuovo certificato di idoneità all'uso, dopo aver acquisito oltre alla dichiarazione di conformità o al certificato di collaudo degli impianti installati presentata dal titolare dell'impianto rilasciata/e da/le Impresa/e esecutrici dei lavori corredata dell'attestato di iscrizione agli elenchi della C.C.I.A.A., previsti dall'art. 9 del DPR 447 del 06-12-91 (edile ed elettrico) e dell'attestato del Ministero delle PP.T. di cui alla legge 109/91 e DM 314/92 (radio e telefonici), anche la Relazione sulle misure radioelettriche di prova effettuate dopo l'attivazione sperimentale dell'impianto e le indicazioni relative ai singoli apparati, quali: il nome del costruttore, numero di omologazione, numero di matricola. In posizione visibile da area pubblica dovrà essere installato un cartello in materiale resistente, di dimensioni A4, con indicati i seguenti dati dell'impianto: - Stazione cellulare per la società Nome.....- Bande di Frequenze di Lavoro.....N.celle, potenza di uscita per singolo trasmettitoreW, per un totale diW. - Potenza Effettiva Irradiante (Effective Radiated Power - ERP) - Altezza del centro dell'antenna m..... -

Art 11 – Modifiche

Ogni modifica agli impianti o apparati, sia per tipo, modello o altro, dovrà seguire le procedure previste ai precedenti artt. 8, 9,10 ed al successivo art. 12 .

Art. 12 - Documentazione elettronica.

La documentazione cartacea relativa al progetto (art. 8) nonché agli atti di collaudo, aggiornate con le eventuali varianti in corso d'opera, deve essere accompagnata da quella elettronica, su dischi da 3,5", CD (formato ISO 9660 o similare). La documentazione elettronica deve essere trattata con programmi compatibili con gli attuali sistemi Windows, è gradito il formato Adobe Acrobat. Gli elaborati di o con calcoli, sono richiesti in formato Excel (o programma convertibile in Excel), con file non protetti da password al fine di poter eventualmente verificare le formule ed i passaggi di calcolo. L'elaborato deve essere per sistema operativo minimo Windows 95-98-NT4, con eventuali immagini in movimento per panoramiche o di insieme in formato QuickTime™ 3.0 o successivo. Deve essere prodotta una panoramica dal sito, con partenza da Nord e rotazione in senso orario di 360°, con superamento del punto di partenza; annotazioni con cartelli indicanti punti particolari e comunque i quattro punti cardinali. Le immagini fotografiche devono essere in formato TIFF. Potranno essere ammessi altri formati dei file in base ai programmi di uso comune al momento della domanda.

Art. 13. Vigilanza e controlli.

Ai fini dell'attuazione del presente regolamento, le funzioni di controllo e vigilanza saranno svolte dal Dipartimento Provinciale dell'ARPA competente per la tematica radiazioni non ionizzanti. Competono altresì al Dipartimento Provinciale dell'ARPA le attività di controllo e vigilanza volte a garantire:

- a) il rispetto dei limiti di esposizione dei campi elettromagnetici e delle misure di cautela;
- b) il mantenimento dei parametri tecnici dell'impianto dichiarati dal concessionario.

Restano ferme le competenze in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro attribuite dalle disposizioni vigenti agli organi del Servizio sanitario nazionale.

Art. 14 - Responsabilità e inadempienze.

Le responsabilità dell'applicazione del presente Regolamento sono a carico dei responsabili tecnici dei singoli impianti o/e dei proprietari degli stessi.

Prima dell'inizio dei lavori ogni impianto detto anche "sito" dovrà essere garantito da apposita Assicurazione R. C. consegnata al comune per danni alle persone ed alle cose interessate, contro danni alle persone ed alle cose, con un massimale almeno di L. 15'000'000'000. Nel caso di accertamenti di installazioni o di esercizio non conformi al disposto del presente regolamento, si provvederà alla disattivazione dell'impianto, con spese a carico del proprietario o del titolare, dandone comunicazione all'autorità competente.

L'impianto potrà essere riattivato solo a seguito di normalizzazione del medesimo accertata con le procedure previste dal presente regolamento che si applicano per quanto compatibile per la realizzazione di nuovi impianti.

Art. 15 - Esecutività.

Le disposizioni del presente Regolamento saranno applicate a partire dal quindicesimo giorno di pubblicazione della relativa delibera di approvazione esecutiva ai sensi di legge. Gli impianti esistenti dovranno essere adeguati al presente regolamento, entro un anno dalla data di scadenza del contratto di concessione delle aree e/o immobili e per gli stessi dovrà essere prodotta la completa documentazione dallo stesso prevista, al pari delle nuove installazioni.

Art. 16 - Catasto delle Emissioni Elettromagnetiche.

L'Amministrazione Comunale mediante l'ARPA competente per territorio provvederà alla misurazione del Fondo elettromagnetico su tutto il territorio comunale nonché al rilievo strumentale di tutti gli impianti ad emissione elettromagnetica esistenti. Tali rilievi, insieme alla documentazione elettronica dei singoli impianti, costituiranno il Catasto delle Emissioni Elettromagnetiche del Comune, e di esso verrà data comunicazione con raccomandata A. R. ai rispettivi titolari degli impianti esistenti.

ALL. N. 1

SCHEDA A (Fac simile)

DATI ANAGRAFICI

Società emittente
Proprietario.....Città.....cap.....
Via/Piazza.....n. civ.....Tel.....
FaxE-Mail.....

DATI TECNICI DELL'IMPIANTO

Nome convenzionale della stazione.....
Sigla della stazione o ID.....
Comune.....Cap.....Via/Piazza.....
Num. Civ.....
Altre note al caso ritenute necessarie.....
Sistema di trasmissione (TACS - GSM - DCS).....
Numero di celle.....
Altezza del centro elettrico delle antenne sul piano strada, m
Tilt delle antenne.....
Tipo di antenne (data sheet in allegato piani vert. ed orizz.)
.....
Direzione di massimo irraggiamento delle antenne (gradi Nord).....
Attenuazione complessiva (Branching + feeder)
Numero di canali per cella e potenza di canale
.....
Potenza complessiva al connettore di antenna W. (misura all'uscita TX) con indicazione delle attenuazioni
.....
Responsabile tecnico dell'impianto: Sig.....
Firma del titolare o legale rappresentante
.....

N. B. La documentazione tecnica dovrà essere dettagliata per ogni trasmettitore, anche se trattasi di più di un trasmettitore per tipo e frequenza, ad eccezione di apparati identici che dovranno solamente essere chiaramente indicati per "doppioni" ma differenziati dalla matricola di fabbrica diversa.

ALL. N. 2

SCHEMA B (Fac simile)

DATI TECNICI DEL CAMPO ELETTROMAGNETICO ESISTENTE
Misura del fondo elettromagnetico a larga banda

Marca e modello degli strumenti utilizzati
Scadenza del certificato di calibrazione ed ente certificante
Banda di frequenza di funzionamento della sonda
Sensibilità minima dello strumento
Isotropicità della sonda
Precisione di calibrazione in frequenza della sonda
Linearità d'ampiezza della sonda
Accuratezza del misuratore applicato alla sonda
Indicazione dell'eventuale programma di elaborazione dati se computerizzato
Misura del fondo elettromagnetico
Valutazione del campo irradiato su punti significativi nell'area circostante per in raggio di m.

allegati

Data sheet delle antenne utilizzate in originale e se fotocopie, è richiesta la vista dell'originale all'atto della consegna della documentazione a persona accreditata dal Comune che prenderà visione della conformità della documentazione fotocopiata. Eventuale altra documentazione ritenuta necessaria ed esplicativa.

Misura del fondo elettromagnetico a banda stretta

Marca e modello degli strumenti utilizzati
Scadenza del certificato di calibrazione ed ente certificante
Schema del banco di misura
Banda di frequenza di funzionamento del sistema di misura
Tipo di antenna e diagramma di radiazione (data sheet)
Curva di calibrazione del fattore di antenna
Sensibilità minima dello strumento di misura
Precisione della calibrazione dell'analizzatore di spettro e dell'antenna
Linearità dell'analizzatore di spettro in frequenza e nella dinamica di misura
Accuratezza del misuratore applicato alla sonda
Indicazione dell'eventuale programma di elaborazione dati se computerizzato
Misura del fondo elettromagnetico
Valutazione del campo irradiato su punti significativi nell'area circostante per in raggio di m.

Appendici ovvero indicazione dei metodi da applicare per i suddetti calcoli e le suddette misure, con esposizione delle procedure di calcolo tendenti al risultato.

Metodo di calcolo del campo elettrico e luoghi di misura.

Firma e timbro del tecnico compilante e responsabile